

PREVIDENZA: sentenza del Tar Lazio su equiparazione tra personale medico universitario e i medici del Ssn

TAR LAZIO – SEZIONE TERZA – SENTENZA 17 MARZO 2017, n. 03641/17

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Il Tar Lazio – sezione terza – era già intervenuto su un caso analogo con sentenza n. 919 del 19 gennaio 2017, in cui aveva già avuto modo di rilevare che “secondo la normativa contenuta negli artt. 102 del d.p.r. n. 382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario e i medici del Servizio sanitario nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi”.

Con sentenza del 17 marzo 2017, n. 03641/17 lo stesso TAR Lazio – sezione terza – in ordine al ricorso presentato da un ricercatore universitario al contempo dirigente medico alle dipendenze di un ateneo universitario ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale.

Il predetto ricercatore, infatti, collocato a riposo per il raggiungimento del limite di età a 65 anni, ha impugnato il provvedimento di cessazione, sostenendo che tra i ricercatori universitari, al contempo dirigenti medici ed i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale vi sia equiparazione a livello normativo sotto il profilo economico ed a livello generale e che, pertanto, come è consentito ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale di andare in pensione, previa istanza, dopo aver maturato 40 anni di effettivo servizio, non oltre comunque i 70 anni, anche ai ricercatori universitari, al contempo dirigenti medici, deve essere consentita tale possibilità.

Come già evidenziato nella sentenza n. 919 del 19 gennaio 2017 il Tar Lazio, sezione terza, ha respinto il ricorso suddetto, ribadendo che “è necessario in ogni caso evidenziare al riguardo che, secondo la normativa contenuta negli artt. 102 del d.p.r. m. 382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l’interessato, e i medici del Servizio sanitario nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi”.

In proposito il Tar Lazio ha citato anche le sentenze del Tar Lazio, III, n. 8566 del 2011, n. 1206 del 2011 e n. 919 del 2017, nonché, sul principio, la sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 3553 del 2013.